

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE NORME PER LE VOTAZIONI

"approvato dal Consiglio Federale il 28.04.2007"

INDICE

Art. 1 - CANDIDATURE PER L'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA	3
Art. 2 - NORME PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI	3
Art. 3 - PROCEDIMENTO ELETTORALE PER GLI ORGANI CENTRALI	4
Art. 4 - CANDIDATURE PER L'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA	5
Art. 5 - NORME PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI	6
Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE PER GLI ORGANI PERIFERICI	6
Art. 7 - DISPOSIZIONE COMUNE	7

Art. 1 - CANDIDATURE PER L'ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA

1.1 Le candidature dei Soci ordinari ad incarichi all'interno degli Organi Centrali, devono essere depositate, da parte dei Comitati provinciali, almeno trenta giorni prima delle elezioni presso la Segreteria generale che ne rilascia ricevuta. Le candidature possono essere inviate anche con raccomandata AR, ma in tal caso la Federazione non assume responsabilità in caso di ritardo sulla data di scadenza.

1.2 Ogni Comitato provinciale può presentare due candidati per il Consiglio federale e uno solo per ciascuno degli altri Organi.

1.3 I Candidati alle cariche degli Organi centrali di cui all'Art. 1.2 del presente Regolamento, devono essere Soci ordinari F.I.A.S.P., essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità di cui all'Art. 10 dello Statuto e devono essere proposti dall'Assemblea provinciale di appartenenza.

1.4 I componenti degli Organi centrali, al termine del loro mandato, se intenzionati a ripresentare la propria candidatura, devono seguire quanto previsto dall'Art. 1.3 del presente Regolamento.

Art. 2 - NORME PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI

2.1 Le votazioni per l'elezione si riferiscono ai sotto indicati elenchi di Candidati:

- 1) Presidenza nazionale;
- 2) Consiglio federale;
- 3) Commissione d'Appello Federale;
- 4) Collegio Revisore dei Conti.

2.2 Saranno eletti i Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2.3 L'elezione diretta del Presidente nazionale avviene su schede a scrutinio segreto, su candidature uninominali e in base ad un programma con vincolo di mandato. Si procederà alle elezioni anche nel caso di un unico Candidato Presidente. L'elezione del Presidente avverrà separatamente e prima dell'elezione del Consiglio federale.

2.4 L'elezione dei membri del Consiglio federale avverrà a scrutinio segreto, sulla base di un'unica lista di candidati con l'indicazione, facoltativa, dell'apparentamento alla candidatura del Presidente.

2.5 Ogni votante può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai 3/5 dei membri da eleggere con arrotondamento per eccesso.

2.6 Nel caso di più Candidati alla Presidenza nazionale risulteranno eletti nel Consiglio federale i Candidati che avranno ottenuto la maggior cifra elettorale data dalla somma dei voti attribuiti al Presidente nazionale risultato eletto ed a cui il Candidato risulti apparentato più i voti di preferenza di ciascun candidato. Nel caso di un'unica candidatura alla Presidenza nazionale risulteranno eletti a Consigliere federale coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

2.7 Per la carica alla Presidenza nazionale, in caso di parità tra due o più candidati, si ricorrerà al ballottaggio, con l'aggiornamento dell'Assemblea da tenersi nello stesso giorno ma non prima di un'ora.

2.8 Per le rimanenti cariche, in caso di parità, è nominato il Candidato più anziano per appartenenza alla Federazione.

2.9 Per l'elezione del Presidente nazionale, sarà possibile esprimere una sola preferenza.

2.10 Il Segretario nazionale o un Consigliere delegato predisporrà le schede necessarie alle votazioni.

2.11 L'elezione del Collegio Revisore dei Conti avviene sulla base di candidature uninominali e viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

2.12 L'elezione della Commissione federale d'Appello avviene sulla base di candidature unie nominali e viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 3 - PROCEDIMENTO ELETTORALE PER GLI ORGANI CENTRALI

3.1 La comunicazione della data per l'Assemblea elettiva dovrà essere inoltrata agli aventi diritto dalla Segreteria generale centoventi giorni prima delle elezioni stesse.

3.2 I Candidati alla carica di Presidente nazionale, indicati dall'Assemblea provinciale di appartenenza, dovranno depositare entro il sessantesimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea elettiva il programma elettorale di cui all'Art. 16.1 dello Statuto.

3.3 La convocazione dell'Assemblea verrà spedita dalla Segreteria generale agli aventi diritto al voto con lettera raccomandata cinquanta giorni prima della data fissata per le elezioni. La convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno, conterrà inoltre la lista dei Candidati alla Presidenza nazionale ed il relativo programma.

3.4 Per l'elezione dei Membri al Consiglio federale ogni Assemblea provinciale potrà proporre un massimo di due candidature, con l'indicazione del programma e/o del candidato alla Presidenza cui intende collegarsi e uno solo per gli altri Organi. Le candidature devono essere depositate da parte di ogni Consiglio provinciale presso la Segreteria generale debita mente sottoscritte entro trenta giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea.

3.5 Le schede di votazione devono essere preventivamente controfirmate

dal Collegio dei Revisore dei Conti.

3.6 Per lo svolgimento delle operazioni elettorali e relativi scrutini l'Assemblea nomina una commissione di tre scrutatori e due supplenti non candidati alle elezioni. La Commissione nomina al suo interno un Presidente. Le decisioni della stessa qualora non siano prese all'unanimità verranno poste a votazione a maggioranza assoluta dei Membri effettivi.

Art. 4 - CANDIDATURE PER L'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA

4.1 I Candidati alle cariche degli Organi periferici devono essere Soci ordinari F.I.A.S.P. ed essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità di cui all'Art. 10 dello Statuto.

4.2 Le candidature dei Candidati alla Presidenza all'interno degli Organi periferici, devono essere depositate, da parte dei Gruppi e/o Associazioni e dai Singoli Soci, almeno quaranta giorni prima delle elezioni presso la Segreteria provinciale di appartenenza che ne rilascia ricevuta. Le candidature possono essere inviate anche con raccomandata AR, ma in tal caso il Consiglio provinciale non assume responsabilità in caso di ritardo sulla data di scadenza.

4.3 Ogni Gruppo e/o Associazione affiliate può presentare due Candidati per il Consiglio provinciale e una per la Presidenza.

4.4 I componenti degli Organi periferici, al termine del loro mandato, se intenzionati a ripresentare la propria candidatura, devono seguire quanto previsto dall'Art. 4.3 del presente Regolamento.

4.5 Il Consiglio provinciale competente trasmetterà alla Segreteria generale, dieci giorni prima dell'Assemblea, l'elenco dei Candidati.

4.6 L'Assemblea elettiva provinciale elegge i componenti del direttivo che sarà formato da un numero minimo di tre persone. La stessa stabilirà il numero dei componenti il Consiglio provinciale.

Art. 5 - NORME PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI

5.1 Le votazioni per l'elezione si riferiscono ai sotto indicati elenchi di Candidati:

- 5) Presidenza provinciale;
- 6) Consiglio provinciale.

5.2 Saranno eletti i Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5.3 L'elezione dei Membri del Consiglio provinciale avverrà a scrutinio segreto, sulla

base di un'unica lista di candidati con l'indicazione, facoltativa, dell'apparentamento alla candidatura del Presidente.

5.4 Per la carica alla Presidenza provinciale, in caso di parità tra due o più candidati, si ricorrerà al ballottaggio, con l'aggiornamento dell'Assemblea da tenersi nello stesso giorno non prima di un'ora.

5.5 Per l'elezione del Presidente provinciale, sarà possibile esprimere una sola preferenza.

5.6 Per la carica a Consigliere provinciale, in caso di parità, è nominato il Candidato più anziano per appartenenza alla Federazione.

5.7 Il Segretario provinciale o un Consigliere delegato predisporrà le schede necessarie alle votazioni.

5.8 Per l'elezione del Presidente provinciale si attueranno le norme che si adottano per la votazione del Presidente nazionale in quanto compatibili.

Art. 6 - PROCEDIMENTO ELETTORALE PER GLI ORGANI PERIFERICI

6.1 La comunicazione della data per l'Assemblea elettiva dovrà essere inoltrata agli aventi diritto dalla Segreteria provinciale sessanta giorni prima delle elezioni stesse.

6.2 I Candidati alla carica di Presidente provinciale dovranno depositare entro il quarantesimo giorno antecedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva il programma elettorale di cui all'Art. 16.1 dello Statuto.

6.3 Le candidature al Consiglio provinciale devono essere depositate da parte di ogni Gruppo e/o Associazione e Singoli Soci presso la Segreteria provinciale debitamente sottoscritte entro venti giorni antecedenti lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

6.4 La convocazione dell'Assemblea verrà spedita dalla Segreteria provinciale agli aventi diritto al voto con lettera venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno e l'elenco dei Candidati da eleggere; conterrà inoltre la lista dei Candidati alla Presidenza provinciale ed il relativo programma, unitamente al valore legale che ogni Gruppo e/o Associazione provinciale ha acquisito entro il trentesimo giorno dalla data di convocazione dell'Assemblea.

6.5 La Segreteria generale dovrà accertare il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei Candidati e trasmetterli i risultati al Presidente provinciale.

6.6 La Segreteria provinciale dovrà formulare l'elenco dei Candidati e delle Candidature da comunicare all'Assemblea elettiva. Le schede di votazione dovranno essere preventivamente controfirmate dal Segretario provinciale e/o da uno scrutatore.

6.7 Per lo svolgimento delle operazioni elettorali e relativi scrutini l'Assemblea nomina una commissione di tre scrutatori e due supplenti non candidati alle elezioni. La Commissione nomina al suo interno un Presidente. Le decisioni della stessa qualora non siano prese all'unanimità verranno poste a votazione a maggioranza assoluta dei

Membri effettivi.

Art. 7 - DISPOSIZIONE COMUNE

7.1 Il nuovo Regolamento applicativo per le elezioni entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.